VERBALE DI ACCORDO EX ART. 47, L. 428/1990

Il giorno 18 ottobre 2010, in Ancona , presso Confindustria Ancona

tra

ANTONIO MERLONI CYLINDERS & TANKS S.r.l. in A.S., con sede a Matelica (MC), via Aristide Merloni n. 2, rappresentata dai Commissari Straordinari, Prof. Avv. Massimo Confortini, Prof. Avv. Antonio Rizzi, Dott. Silvano Montaldo (di seguito "**A.M.C.&T.**").

e

G.I.&E. Holding S.p.A., con sede a Osimo (AN), via di Jesi n. 162, in persona del proprio Amministratore Delegato Cav. Clemente Ghergo (di seguito "**G.I.&E.H.**").

e

ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP S.r.l., con sede in Matelica (MC), Via Aristide Merloni n. 2, , in persona dell'amministratore unico e proprio legale rappresentante Dr.ssa Andreina Conforti (di seguito "**A.M.C.G.G.**").

e

Le OO .SS. nazionali di categoria nelle persone dei Sigg. Anna Trovò (Fim-Cisl), Evaristo Agnelli (Fiom-Cgil) e Gianluca Ficco (Uilm-Uil) e le rispettive associazioni territoriali di Ancona, Macerata e Perugia rappresentate come risulta dalle sottoscrizioni (di seguito, le "**Organizzazioni Sindacali**")

È stato sottoscritto verbale di accordo ex art. 47, legge 428/1990

Premesso che

(i) con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 14 ottobre 2008, AMC&T è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 347/2003 convertito in Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, la "**Legge Marzano**") e sono stati nominati Commissari Straordinari il Prof. Avv. Massimo Confortini, il Prof. Avv. Antonio Rizzi e il Dott. Silvano Montaldo (di seguito, i "**Commissari Straordinari**");

(ii) in conformità a quanto previsto dal programma di cessione redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Marzano ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 23 maggio 2009, in data 14 luglio 2009, i Commissari Straordinari hanno avviato una procedura di vendita (la "**Procedura di Vendita**") avente ad oggetto il compendio aziendale afferente ai beni e le attività di titolarità di A.M.C.&T. (l'"**Azienda**"), mediante la pubblicazione di un bando di gara (il "**Bando**");

(iii) in data 13 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato i Commissari Straordinari a proseguire la Procedura di vendita mediante trattativa privata da svolgersi, *mutatis mutandis*, secondo le modalità fissate nel Bando;

(iv) in data 29 gennaio 2010 G.I.&E.H. ha presentato ai Commissari Straordinari, nei termini e alle condizioni della lettera di procedura del 14 gennaio 2010, un'offerta vincolante per l'acquisto dell'Azienda;

(v) successivamente in data 17 maggio 2010, nei termini e alle condizioni della comunicazione dei Commissari Straordinari del 30 aprile 2010, G.I.&E.H. ha presentato ai Commissari Straordinari un'ulteriore offerta vincolante per l'Azienda (l' "**Offerta Vincolante**"), prevedendo la possibilità di acquisto non solo mediante cessione diretta dell'Azienda ma anche mediante l'acquisto della partecipazione rappresentativa del 100% di una società di nuova costituzione conferitaria del perimetro aziendale di A.M.C.&T . (la "**NewCo**");

(vi) che la predetta offerta vincolante prevede, tra l'altro, l'impegno della G.I.&E.H. a rendersi trasferitaria, anche mediante l'acquisto della partecipazione rappresentativa del 100% della predetta NewCo, di tutti i rapporti di lavoro con il personale dipendente di A.M.C.&T. (i "**Dipendenti**"), senza soluzione di continuità alla data di efficacia dell'acquisto della partecipazione di cui sopra e a mantenere gli stessi livelli occupazionali per almeno un biennio;

(vii) G.I.&E.H. ha raggiunto con le Organizzazioni Sindacali un'intesa sindacale, formalizzata in data odierna, il cui contenuto è accluso al presente verbale quale Allegato 1 (l' "**Intesa Sindacale**") e che costituisce parte integrante del presente accordo.

(viii) in data 29 luglio 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato i Commissari Straordinari ad accettare l'Offerta Vincolante e per l'effetto, a procedere alla cessione, previo conferimento in NewCo, dell'Azienda, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla richiesta di aggiudicazione del 14 giugno 2010, così come integrata con note in data 12 luglio 2010 e in data 28 luglio 2010;

(ix) in data 03 agosto 2010, i Commissari Straordinari hanno inviato a G.I.&E.H. la comunicazione di aggiudicazione dell'Azienda nei termini ed alle condizioni di cui alla Offerta Vincolante datata 17 maggio 2010 come risultanti anche per effetto dei chiarimenti spontanei forniti da G.I.&E.H. in data 26 luglio 2010 nonché nei termini e alle condizioni di cui alla stessa comunicazione di aggiudicazione;

(x) in data 04 ottobre 2010, per atto del Notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda, la A.M.C. &T., in persona dei Commissari Straordinari, ha costituito la NewCo denominata

Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.r.l., con sede in Matelica, Via Aristide Merloni n.2;

(xi) entro il mese di novembre 2010, G.I.&E.H. si renderà acquirente della partecipazione rappresentativa del 100% del capitale della Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.r.l. (di seguito "**A.M.C.G.G.**"), previo conferimento dell'Azienda nella predetta Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.r.l.;

(xii) con comunicazione inviata in data 18 settembre 2010 alle Organizzazioni Sindacali, A.M.C.&T. e G.I.&E.H. hanno dato avvio alla procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, in relazione all'operazione di trasferimento dell'Azienda;

(xiii) i Commissari Straordinari hanno esaurientemente e tempestivamente adempiuto agli obblighi di informazione verso le Organizzazioni Sindacali, mettendo le stesse in condizione di assolvere al meglio al mandato ricevuto dai lavoratori;

(xiv) il progettato trasferimento dell'Azienda assicura il mantenimento, per almeno un biennio, degli attuali livelli occupazionali e il perfezionamento dell'operazione prevede, tra l'altro, l'accollo da parte di G.I.&E.H. del debito TFR e di ulteriori debiti verso dipendenti (come di seguito definiti, con le modalità e nei termini che saranno oggetto di discussione nel corso dell'incontro odierno;

(xv) le Organizzazioni Sindacali, A.M.C.&T. e G.I.&E.H. hanno concordato di dar corso in data odierna all'esame congiunto dell'operazione, nell'ambito della suddetta procedura di informazione e consultazione sindacale;

tutto ciò premesso

tra le parti si conviene quanto segue:

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente verbale.
2. Nel corso dell'incontro sono state confermate le ragioni dell'operazione, già delineate nella lettera di avvio della procedura d'informazione e consultazione sindacale del 18 settembre 2010, e fornite ulteriori informazioni sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i Dipendenti. In particolare, G.I.&E.H. ha illustrato nel dettaglio ai presenti il proprio programma di ristrutturazione aziendale, confermando i propri impegni assunti nell'Intesa Sindacale.
3. Con decorrenza dalla data di efficacia del trasferimento dell'Azienda, i rapporti di lavoro dei Dipendenti proseguiranno, senza soluzione di continuità, con A.M.C.G.G., con il mantenimento delle condizioni normative, contrattuali e salariali ai sensi dell'art.

2112 del codice civile e di quanto previsto dall'Intesa Sindacale, conservando anche l'anzianità pregressa relativamente agli istituti ad essa collegati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli aumenti periodici di anzianità, il comporto di malattia ed il relativo trattamento economico e i periodi di preavviso.

4. A tali rapporti di lavoro continueranno ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro ad oggi applicati da A.M.C.&T., sino alla relativa scadenza, salvo successivi rinnovi; inoltre continueranno ad applicarsi, salvo diverso accordo, i contratti collettivi aziendali per le parti ancora in vigore e per le parti ultravigenti, fermo restando quanto definito dall'Intesa Sindacale.

5. Non è allo stato previsto alcun mutamento delle attuali sedi di lavoro né ad oggi sono prevedibili ricadute o conseguenze diverse per i Dipendenti derivanti dal trasferimento dell'Azienda, fermo restando quanto previsto a tale titolo nell'Intesa Sindacale.

6. Le parti concordano espressamente che G.I.&E.H., in virtù dell'acquisto della partecipazione rappresentativa del 100% di A.M.C.G.G. conferitaria dell'Azienda, assumerà, in solido con A.M.C.G.G., nei confronti dei Dipendenti il debito di A.M.C.&T. in relazione al pagamento del trattamento di fine rapporto e degli altri debiti, trasferiti a A.M.C.G.G per effetto del Conferimento del Complesso Aziendale, nei confronti dei Dipendenti, relativi al trattamento economico globale in godimento ed in maturazione come meglio identificati nella perizia di stima sul valore dell'Azienda oggetto di conferimento da parte di A.M.C.&T. in A.M.C.G.G., redatta dal Prof. Laghi alla data di riferimento del 30.06.2010, e nell'importo che risulterà alla data di efficacia del conferimento (realizzando per tale via il trasferimento all'imprenditore in bonis del carico dei TFR, oltre ai predetti debiti, e quindi della posizione debitoria), (il "**Debito**"), mediante accollo liberatorio ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ., e dunque con conseguente definitiva liberazione di A.M.C.&T. da ogni corrispondente obbligazione o responsabilità, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Dipendenti in relazione a tale Debito.

7. L'accollo da parte di G.I.&E.H. di cui al punto 6 che precede è subordinato alle seguenti circostanze:

   (i) che i Dipendenti sottoscrivano, nelle forme previste dagli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., i verbali di conciliazione nel testo accluso al presente verbale quale Allegato 2, concedendo espressamente ampia liberatoria a A.M.C.&T. per il Debito relativo a ciascuno di essi Dipendenti (i "**Verbali di Conciliazione**"); tale liberatoria troverà piena efficacia al perfezionarsi del contratto di acquisto

da parte di G.I.&E.H. della partecipazione rappresentativa del 100% di A.M.C.G.G., conferitaria dell'Azienda, così come richiamato al punto successivo;

(ii) che A.M.C.&T. e G.I.&E.H. sottoscrivano il contratto di cessione della partecipazione rappresentativa del 100% di A.M.C.G.G., conferitaria dell'Azienda, e la predetta cessione abbia effettivamente a perfezionarsi entro 25 giorni lavorativi dal termine di efficacia del conferimento dell'Azienda in A.M.C.G.G..

8. Le Organizzazioni Sindacali assisteranno i Dipendenti nella sottoscrizione dei Verbali di Conciliazione, fornendo ogni informazione e chiarimento dagli stessi richiesto, e porranno in essere ogni ulteriore azione eventualmente necessaria e opportuna al fine di favorire tale sottoscrizione dei Verbali di Conciliazione da parte dei Dipendenti.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno dunque reciprocamente atto di aver positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47 della Legge nr 428 del 29 dicembre 1990, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. Nr. 18 del 2 febbraio 2001.

Fatto, letto e sottoscritto

A.M.C.&T.

Le OO.SS.

G.I.&E.H.

A.M.C.G.G.

ALLEGATO 1

Verbale di Intesa Sindacale

Il 18.10.2010, presso la sede di Confindustria Ancona

Tra

G.I.&E. HOLDING S.p.A., con sede a Osimo (AN), via di Jesi n. 162, in persona del proprio Amministratore Delegato Cav. Clemente Ghergo (di seguito "G.I.&E.H.").

e

Le OO. SS. Nazionali di categoria Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil nelle persone rispettivamente dei Sigg. Anna Trovò, Evaristo Agnelli e Gianluca Ficco, le strutture provinciali delle stesse organizzazioni rappresentate come risulta dalle sottoscrizioni

Premesso che:

- In data 14 ottobre 2008, la Antonio Merloni Cylinders & Tanks S.r.l. (di seguito "C&T") è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della Legge Marzano e sono stati nominati Commissari Straordinari il Prof. Avv. Massimo Confortini, il Prof. Avv. Antonio Rizzi e il Dott. Silvano Montaldo (di seguito, i "Commissari Straordinari");
- la G.I.&E.H. ha presentato in data 17 maggio 2010 un'offerta vincolante d'acquisto del complesso aziendale di C&T mediante l'acquisizione del 100% del capitale della costituenda NewCo che sarà conferitaria del predetto complesso aziendale;
- che la predetta offerta prevede, tra l'altro, l'attuazione di un piano industriale, che qui si intende richiamato, fondato sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali di C&T;
- All'esito delle procedure di legge la G.I.&E.H. è risultata aggiudicataria del complesso aziendale di C&T, mediante l'acquisizione del 100% del capitale della costituenda NewCo, conferitaria del predetto complesso aziendale;
- In data odierna alla presenza anche dei Commissari Straordinari della C&T in a.s. le parti hanno proceduto alla consultazione sindacale ai sensi dell'art..47 L.428/90, sottoscrivendo il relativo verbale di esperimento della procedura;
- Nell'ambito della consultazione la G.I.&E.H. ha ampiamente illustrato le linee guida del piano industriale prima richiamato;
- In particolare, relativamente all'organizzazione ed all'occupazione, fermo quanto previsto dalla legge relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali, lo stesso piano prevede anche:
    1. l'utilizzo della CIGS per ristrutturazione/riorganizzazione finalizzata alla progressiva attuazione del piano industriale;

2. l'attuazione di iniziative formative finalizzate all'acquisizione da parte del personale occupato di qualifiche aderenti al mutato contesto aziendale;
3. accordi di ristrutturazione retributiva finalizzati ad ottenere benefici economici in base all'attuale normativa applicabile.

Considerato quanto sopra, ad integrazione del verbale di consultazione sindacale di cui la presente intesa forma parte integrante, le parti hanno concordato quanto segue:

1.Utilizzo della CIGS per ristrutturazione /riorganizzazione finalizzata alla progressiva attuazione del piano industriale:

La G.I.&E.H. richiederà l'intervento della CIGS con sospensione a zero ore, per un numero massimo di n. 254 dipendenti pari al totale dei dipendenti della C&T nei tre stabilimenti di Matelica, Sassoferrato e Costacciaro.

Il numero massimo sopra indicato verrà richiesto al solo fine di agevolare l'attuazione del piano industriale, ed in particolare per fronteggiare probabili cali di mercato, necessarie riduzioni del magazzino, attuazione di investimenti, eventuale messa in sicurezza di impianti.

In ogni caso, periodicamente l'azienda fornirà alle OO. SS. i dati mensili dell'utilizzo della CIGS.

La richiesta della CIGS avverrà per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla data del passaggio definitivo della proprietà delle quote della NewCo conferitaria del complesso aziendale di C&T alla G.I.&E.H., ed in continuità quindi con l'attuale CIGS in essere per procedura concorsuale.

L'azienda anticiperà alle normali scadenze mensili il trattamento di CIGS spettante.

Durante ed al termine della CIGS non sono allo stato previsti esuberi, fermi restando diversi accordi tra le parti.

Eventuali ulteriori questioni inerenti l'utilizzo della CIGS e le sue modalità di gestione anche con riferimento alla rotazione saranno esaminate e concordate in sede di consultazione.

In considerazione inoltre della necessità di implementare percorsi formativi, secondo quanto meglio illustrato al successivo punto, sarà favorita la realizzazione di tali iniziative "on the job" secondo quanto previsto dalle recenti normative in materia di CIGS e formazione.

In considerazione inoltre della scadenza attualmente prevista per tale misura al 31.12.2010, le stesse iniziative saranno collocate nella misura più ampia possibile entro tale data, potendosi comunque replicare in caso di proroga.

Le parti si impegnano a riportare i contenuti della presente intesa nel verbale di consultazione sindacale da sottoscrivere, in base alla normativa vigente, presso il Ministero del Lavoro.

2. **Attuazione di iniziative formative finalizzate all'acquisizione da parte del personale occupato di qualifiche aderenti al mutato contesto aziendale.**

   Per una migliore realizzazione degli obiettivi individuati dal piano industriale la G.I.&E.H. ha predisposto un ampio e dettagliato piano formativo da sottoporre alle OO. SS. ed ai lavoratori.

   Tale piano, che potrà essere successivamente oggetto di confronto tra le parti, si fonda nelle affinità di competenze tecniche e scientifiche che possono accomunare il patrimonio rappresentato dalle risorse umane delle diverse aziende.

   Proprio la valorizzazione di tale patrimonio di competenze e delle sinergie implementabili ha come obiettivo lo stesso piano nelle sue diverse fasi di realizzazione.

   In particolare le parti condividono che per l'implementazione del piano sarà privilegiata, secondo quanto prima richiamato, la formazione "on the job", secondo le forme recentemente regolamentate con decreto dal Ministero del Lavoro.

   In ogni caso le parti si impegnano a favorire la piena attuazione di tale piano attraverso il ricorso a tutti gli strumenti previsti nel quadro normativo vigente che possano favorirne la realizzazione (FSE, FONDIMPRESA ecc.)

   Le parti condividono sin d'ora quindi che la ricerca del necessario supporto per la realizzazione del complessivo piano formativo costituirà oggetto del confronto con le istituzioni secondo quanto previsto dai successivi punti.

3. **Accordi di ristrutturazione retributiva finalizzati ad ottenere benefici economici in base all'attuale normativa applicabile, in base al disposto dell'art. 2112 c.c.**

   Entro il mese di dicembre 2010, anche in base al disposto dell'art. 47 co. 5 L.428/90 ed alla luce di una complessiva verifica dei trattamenti retributivi e degli accordi aziendali ancora in essere, le parti si rincontreranno per definire eventuali accordi di ristrutturazione retributiva che possano consentire l'ottenimento di benefici economici per l'azienda ed i lavoratori.

   In tale sede si potrà anche procedere ad una ridefinizione delle voci retributive, finalizzata alla semplificazione ed alla omogeneizzazione delle stesse per renderlo maggiormente aderente al mutato contesto aziendale.

4. **Ulteriori intese**

   Aderendo alle richieste poste dalle OO. SS., le parti si impegnano a sollecitare l'attivazione presso le Regioni Marche e Umbria, di un tavolo permanente di confronto utile ad affiancare, assicurando il proprio sostegno, la completa attuazione del piano industriale.

   Tale tavolo dovrà prevedere l'intervento di altri soggetti istituzionali (Ministero del Lavoro, Ministero dello sviluppo economico, Province competenti, altri enti preposti) in base alle rispettive competenze.

Nella prima fase tale tavolo dovrà anche prevedere una verifica rispetto alle misure previste dall'accordo di programma sottoscritto che possano sostenere il piano industriale.

In tale sede l'azienda si impegna a fornire un ulteriore dettaglio del piano industriale che, anche alla luce di una prima verifica concreta della necessità, indichi le ulteriori possibilità di sostegno.

Resta fermo quanto concordato tra le parti in sede di verbale di consultazione sindacale.

Letto confermato e sottoscritto

ALLEGATO 2

VERBALE DI ACCORDO E CONCILIAZIONE SINDACALE

(art. 2113, comma 4, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533; artt. 410, 410 bis, così come modificati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 e 411, comma 3, c.p.c.).

Il giorno [•], presso [•],

i sigg. [•] e [•], nella loro qualità di Conciliatori, designati, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali [•]

hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra:

G.I.&E. HOLDING S.p.A., con sede a Osimo (AN), via di Jesi n. 162, in persona del proprio rappresentante legale Cav. Clemente Ghergo (di seguito "G.I.&E.H.").

e

ANTONIO MERLONI CYLINDERS & TANKS S.r.l. in A.S., con sede a Matelica (MC), via Aristide Merloni n. 2, rappresentata dai Commissari Straordinari, Prof. Avv. Massimo Confortini, Prof. Avv. Antonio Rizzi, Dott. Silvano Montaldo (di seguito "A.M.C.&T.").

e

ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP S.r.l., con sede in Matelica (MC), Via Aristide Merloni n. 2, in persona dell'amministratore unico e proprio legale rappresentante Dr.ssa Andreina Conforti (di seguito "**A.M.C.G.G.**").

e

il Signor [•] (d'ora in poi denominato **Lavoratore**), già dipendente di AMC&T, con l'assistenza della R.S.U. aziendale, in persona di [•] .

I Conciliatori, accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533; artt. 410,410 bis, così come modificati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 e 411, comma 3, c.p.c..

I Conciliatori hanno, quindi, dato corso al tentativo d'amichevole e definitiva composizione della controversia avente per oggetto il trasferimento del rapporto di lavoro a seguito di conferimento del complesso aziendale di A.M.C&T. nella A.M.C.G.G. S.r.l. e del successivo acquisto da parte di G.I.&E.H. della partecipazione rappresentativa del 100% della predetta società conferitaria.

Il tentativo ha avuto esito positivo, a seguito del quale i Conciliatori hanno preso atto che le Parti sono pervenute alla definizione di un accordo, nei termini che seguono.

AC AoP

Premesso che

A) Tra A.M.C.&T. e il Lavoratore è in corso un rapporto di Lavoro subordinato che verrà trasferito in capo alla A.M.C.G.G., a seguito del conferimento in tale società del complesso aziendale di A.M.C.&T. e in vista del successivo acquisto della partecipazione rappresentativa del 100% di A.M.C.G.G. da parte di G.I.&E.H.

B) A.M.C.&T. e G.I.&E.H., con lettera del 18 settembre 2010, hanno attivato la procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990 e successive modificazioni, per la cessione dell'intera azienda da A.M.C.&T. a G.I.&E.H., mediante acquisto da parte di G.I.&E.H. della partecipazione rappresentativa del 100% di A.M.C.G.G., conferitaria del complesso aziendale di A.M.C&T.;

C) La citata procedura sindacale è stata regolarmente esperita, come da verbale di intesa sindacale sottoscritto in data [•], i cui contenuti sono parte integrante del presente verbale e delle obbligazioni in esso contenute;

D) Il Lavoratore ha manifestato la volontà di aderire alle condizioni previste nel verbale d'intesa sindacale, raggiunto da A.M.C.&T., A.M.C.G.G. e G.I.&E.H. con le OO.SS.LL. nell'ambito della stessa procedura, di cui al precedente punto C);

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

2) Il Lavoratore accetta il trasferimento del proprio rapporto di lavoro in capo a A.M.C.G.G. con effetto a partire dalla data di conferimento del perimetro aziendale della A.M.C.&T .nella A.M.C.G.G.

3) G.I.&E assumerà, in solido con A.M.C.G.G.,nei confronti del Lavoratore il debito di A.M.C.&T. in relazione al pagamento del trattamento di fine rapporto e di altri debiti, relativi al trattamento economico globale in godimento ed in maturazione come meglio identificati nella perizia di stima sul valore del complesso aziendale oggetto di conferimento da parte di A.M.C.&T. in A.M.C.G.G., redatta dal Prof. Laghi alla data di riferimento del 30.06.2010, e nell'importo che risulterà alla data di efficacia del conferimento (il "**Debito**"), mediante accollo liberatorio ai sensi dell'art. 1273 secondo comma, cod. civ. In particolare, i debiti diversi dal TFR e spettanti ai dipendenti (nella misura massima come sopra definita) saranno pagati alle naturali scadenze.

4) Conseguentemente, il Lavoratore rinuncia alla garanzia di solidarietà, di cui all'art. 2112, secondo comma cod. civ., in relazione al Debito, definitivamente liberando A.M.C.&T. da ogni corrispondente obbligazione o responsabilità, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Dipendenti in relazione a tale Debito.

5) Le Parti convengono che l'efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata al perfezionarsi del contratto di acquisto da parte di G.I.&E.H. della partecipazione rappresentativa del 100% di A.M.C.G.G., conferitaria del perimetro aziendale di A.M.C&T. entro 25 giorni lavorativi dal termine di efficacia del conferimento.

6) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo viene stipulato ai sensi degli artt. 2113, comma 4, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533; artt. 410, 410 bis, così come modificati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 e 411, comma 3, c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto.